

Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie

Allegato 8 - Schema di capitolato di gara – Circuito IPS (Impianti Pubblicitari di Servizio)



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Ufficio Impiantistica Pubblicitaria

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE ISOLE VERDI (art. 35 Regolamento per la Pubblicità)

“CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CIRCUITO DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AIUOLE STRADALI DENOMINATE ISOLE VERDI: FORNITURA, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI NUOVI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE ISOLE VERDI E SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PREESISTENTI IMPIANTI IRREGOLARI E/O ABUSIVI,,

CIG

SOMMARIO

Sommario.....	2
Art. 1 – Oggetto della concessione	4
Art. 2 – Principi Generali.....	4
Art. 3 - Durata della concessione	4
Art. 4 - Caratteristiche e modalità di installazione	5
Art. 5 - Impianti preesistenti.....	5
Art. 6 - Manutenzione.....	6
Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento	6
Art. 8 - Indicazioni per costi sicurezza (DUVRI).....	8
Art. 9 - Tracciabilità.....	8
Art. 10 - Obblighi del concessionario	8
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto	9
Art. 12 - Obblighi del concessionario nei confronti del proprio personale.....	9
Art. 13 - Altri obblighi a carico del concessionario	9
Art. 14 - Sicurezza dei lavori	10
Art. 15 - Infortuni e danni	10
Art. 16 - Esonero di responsabilità per l'Amministrazione Comunale.....	10
Art. 17 - Inadempienze e penalità	11
Art. 18 - Vicende modificative del soggetto concessionario.....	11
Art. 19 - Spese contrattuali	11
Art. 20 -Vincolo contrattuale	12
Art. 21- Accettazione delle condizioni	12
Art. 22 - Risoluzione del contratto.....	12
Art. 23 - Ispezioni e controlli.....	12
Art. 24 - Domicilio del concessionario	12
Art. 25 - Recesso	13
Art. 26 - Foro competente	13

Art. 27 - Rinvio 13

Art. 28 - Allegati ed elaborati..... 13

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha ad oggetto la gestione pubblicitaria delle isole verdi, compresi gli spazi interni delle rotatorie, esistenti nel territorio del Comune di Potenza, poste all'interno del centro abitato, come individuate nell'allegato "A" (Planimetria) del presente capitolato d'oneri.
2. La gestione attiene alla:
 - **manutenzione e sistemazione delle isole verdi** (di seguito *isole*), comprendenti sia l'aiuola che gli spazi interni della rotatoria e le aree verdi complementari facenti parte della stessa isola, come individuate nell'allegato "A" (Planimetria) del presente capitolato d'oneri.
 - **collocazione di cartelli pubblicitari in legno** (di seguito *cartelli*) all'interno delle isole verdi individuate con il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari approvato dal Comune, nella misura di un cartello per isola, o più cartelli per le isole più grandi, con rimozione di cartelli preesistenti abusivamente collocati.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di gestione delle isole verdi deve tutelare il pubblico interesse attraverso il rispetto delle seguenti esigenze:
 - a. salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;
 - b. promuovere l'attività imprenditoriale nei vari settori dell'economia, favorendo un'ordinata distribuzione dei messaggi pubblicitari;
 - c. valorizzare il paesaggio urbanistico e naturalistico che caratterizza il territorio comunale, garantendo che le installazioni non compromettano i valori ambientali del contesto di inserimento;
 - d. privilegiare la struttura sobria ed essenziale degli impianti, al fine di evitare interferenze con la segnaletica stradale;
 - e. attuare il controllo sulle condizioni delle isole e sullo stato degli impianti per il periodo di durata della concessione;
 - f. rispettare l'ordine temporale di richiesta da parte dell'utenza del servizio di installazione del cartello per ciascuna isola verde.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni sette a partire dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; prima di tale momento, l'aggiudicatario provvisorio può iniziare il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Potenza, l'aggiudicatario deve essere iscritto nel Registro degli operatori di pubblicità esterna tenuto dal Comune.
2. Qualora, alla data della scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora proceduto a nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà assicurare la continuazione della prestazione, se richiesta dall'Amministrazione, alle condizioni esistenti per un periodo non superiore a 120 giorni.
3. Le autorizzazioni all'installazione degli impianti rilasciate al concessionario cesseranno di avere efficacia alla scadenza naturale del contratto ovvero al termine dell'ulteriore prosieguo nell'ipotesi di cui al comma precedente.
4. Alla scadenza, tutti gli impianti installati diventeranno automaticamente ed a titolo gratuito di proprietà dell'Amministrazione Comunale che, in prossimità del termine, ne verificherà lo stato, redigendo apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'ente e dal rappresentante dell'impresa. Tale verbale sarà utilizzato ai fini della certificazione finale di regolare esecuzione del contratto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1. La struttura dell'impianto pubblicitario dovrà, per forma e morfologia, armonizzarsi col contesto ambientale ed urbano in modo corretto ed equilibrato, rispettandolo e valorizzandolo. L'installazione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e nell'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato.
2. Gli impianti nelle isole contenenti i cartelli pubblicitari devono essere realizzati esclusivamente ed interamente in legno. Il cartello dovrà essere realizzato in materiale non deperibile e, in ragione della tipologia dell'isola, può anche essere bifacciale.
3. La grandezza del cartello contenuta nell'impianto viene stabilita come segue:
 - a. Isole fino a 15 mq. – dimensioni mt. 0,50 x mt. 0,50;
 - b. Isole oltre i 15 mq. – dimensioni mt. 0.90 x mt. 1.
4. Il concessionario può suddividere le isole di dimensioni superiori a 100 mq. mediante l'inserimento di alberature e siepi che, non pregiudicando la sicurezza della circolazione, consentano la realizzazione di zone separate su cui collocare distinti cartelli pubblicitari, tenendo conto della conformazione e della superficie complessiva, calcolata computando anche le zone verdi complementari facenti parte della stessa isola. La proposta di suddivisione deve essere sottoposta a valutazione dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria.
5. Nel computo della superficie complessiva dell'isola verde singolarmente considerata si deve tener conto della superficie lorda (comprensiva del cordolo) dell'aiuola e delle aree verdi complementari facenti parte della stessa isola (ad esempio spicchi spartitraffico e di canalizzazione). Come stabilito dal Regolamento per la Pubblicità approvato dal Comune di Potenza, la dimensione del singolo cartello per ciascuna isola, da posizionarsi in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione, non può essere in alcun caso superiore alle dimensioni sopra riportate.
6. Il sito ove è collocato l'impianto deve essere sempre tenuto pulito in modo da consentire in qualsiasi momento il controllo sullo stato dei materiali utilizzati.
7. In qualsiasi momento, il Responsabile dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune, anche su indicazione di altri organi ed uffici, può segnalare al concessionario l'esistenza di elementi che necessitino di manutenzione o sostituzione, cui la ditta dovrà provvedere nel rispetto dei tempi indicati nel successivo art. 6.
8. L'installazione della struttura dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza; in particolare, per quel che riguarda la pubblica incolumità, la struttura dovrà resistere ai vari carichi orizzontali accidentali, come anche ai carichi merceologici.
9. Ogni singolo impianto può costituire oggetto di autonoma autorizzazione ovvero di autorizzazione cumulativa rilasciata dal competente Ufficio Comunale, i cui riferimenti dovranno essere riportati su targhetta ancorata allo stesso.

ART. 5 - IMPIANTI PREESISTENTI

1. Gli impianti preesistenti, in quanto provenienti da precedenti concessioni e/o autorizzazioni, sono affidati dal Comune al concessionario nello stato in cui si trovano. Il concessionario ed il

Comune effettueranno un sopralluogo congiunto entro 1 mese dall'affidamento definitivo al fine di verificare la consistenza e la condizione dei cartelli e delle isole verdi.

2. Alla manutenzione dei cartelli esistenti rivenienti da precedenti atti di concessione e/o autorizzazione, eventualmente ammalorati, provvede il concessionario ripristinandone il buono stato d'uso. D'intesa con l'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria, il concessionario, in alternativa all'intervento manutentivo, può sostituire ciascun cartello ammalorato o provvedere alla sua rimozione senza sostituzione.
3. I manufatti di cui al comma 1 rimangono fino al termine del periodo autorizzato, con gestione e cura a spese del relativo soggetto autorizzato, e non possono essere oggetto di ulteriore provvedimento di proroga. Alla scadenza naturale del termine dell'autorizzazione, per i cartelli conformi alle disposizioni di legge e di regolamento viene fatta salva la possibilità di richiedere, a cura del concessionario, il rilascio di nuova autorizzazione; in mancanza, i cartelli dovranno essere rimossi a spese del soggetto pubblicizzato e a cura del concessionario, che dovrà procedere nei confronti del primo per il recupero delle spese sostenute e concordate con l'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria.

ART. 6 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto della presente concessione è ad esclusivo carico del concessionario e dovrà essere garantita per tutta la durata contrattuale e per quella ulteriore disposta nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 2. Dovrà comprendere la pulizia del sito e la riparazione o sostituzione di elementi eventualmente rotti o usurati o pericolosi o altro.
2. In caso di segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a manutenzione, il concessionario dovrà provvedere entro 2 giorni dalla comunicazione, o nel minor termine di 24 ore qualora lo stato dell'impianto sia pericoloso per la pubblica incolumità. In difetto, l'Amministrazione procederà d'ufficio prelevando dal deposito cauzionale un importo equivalente all'ammontare delle spese sostenute. In tal caso il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato, pena l'applicazione delle penalità ai sensi del successivo art. 21, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
3. L'intervento di manutenzione dovrà essere documentato indicando ora, data, luogo, numero di impianti mantenuti e nominativi del personale tecnico che lo ha eseguito. Tale documentazione dovrà essere successivamente trasmessa in copia al Comune.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'intero servizio affidato in concessione viene pagato dall'utenza richiedente la collocazione dell'impianto pubblicitario nelle isole verdi.
2. Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale un corrispettivo annuo (di seguito denominato «canone»), maggiorato dell'IVA, per tutte le isole verdi date in concessione complessivamente considerate, nella misura corrispondente a quella offerta in sede di gara. Il canone dovuto all'Amministrazione si riferisce esclusivamente all'oggetto della presente concessione; rimangono pertanto esclusi e sono a carico del concessionario gli ulteriori oneri e tributi dovuti per l'installazione degli impianti oggetto del presente affidamento;
3. L'importo del primo versamento del canone, da effettuarsi a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro i 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione, deve essere calcolato come rateo del canone annuo proporzionatamente ai residui mesi dell'anno solare. Per gli anni successivi, il canone annuo deve essere interamente corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'ultimo anno di durata della concessione, entro il 31 gennaio deve essere

versato il rateo del canone annuo rapportato ai restanti mesi di durata della concessione fino alla scadenza naturale.

4. L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Cosap, se dovuto, verranno corrisposti direttamente al Comune (o al Concessionario del Comune incaricato dell'accertamento, della gestione e della riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Cosap), nel rispetto di modi e tempi stabiliti dalla normativa regolamentare e legislativa vigente, previa presentazione di regolare denuncia ICP e Cosap. Qualora le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e/o del canone subiscano aumenti e/o diminuzioni superiori al 10% rispetto a quelle vigenti alla data dell'aggiudicazione definitiva, il prezzo applicato all'utenza dovrà essere proporzionalmente ridotto e/o aumentato.
5. Il canone che l'impresa dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale è immutabile per il primo anno. Trascorso tale periodo è assoggettabile a revisione periodica in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. In assenza dei dati sui costi standardizzati forniti dall'ISTAT, il riferimento per la revisione da applicare ai prezzi contrattuali sarà l'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I).
6. Il corrispettivo pagato dall'utenza (denominato «prezzo») dovrà comprendere ogni voce connessa al servizio affidato in concessione, come di seguito dettagliatamente indicato, oltre ai servizi aggiuntivi che in sede di gara sono stati offerti dalla ditta aggiudicataria:
 - a. costi di manutenzione dell'isola verde comprensivi dell'IVA, nella misura stabilita in sede di gara;
 - b. costi del personale, delle attrezzature e dei servizi connessi alla manutenzione delle isole verdi: sfalcio, raccolta e sagomatura delle siepi e potatura degli alberi, se esistenti, nonché ulteriori servizi offerti in sede di gara, compresi gli allestimenti con alberature e siepi. Sono esclusi dal rapporto di concessione e dal computo dei relativi costi gli ulteriori costi sostenuti dal concessionario per il miglioramento delle isole verdi, comprendenti ad esempio la manutenzione, la sistemazione e la pitturazione dei cordoli, sostenuti su richiesta o per effetto di accordo aggiuntivo o di contratto stipulato con l'utenza. I miglioramenti alle isole verdi rimangono acquisiti alla proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - c. costi per la realizzazione e l'installazione del cartello, anche di tipo bifacciale;
 - d. versamento dell'Imposta comunale sulla Pubblicità relativa alla superficie pubblicitaria complessivamente esposta;
 - e. versamento del canone di concessione riconosciuto a favore dell'Amministrazione Comunale, come determinato in sede di gara;
 - f. lucro a favore del concessionario.
7. Al concessionario è riconosciuto il diritto di incamerare il prezzo corrisposto dall'utenza, nella misura stabilita in sede di gara, per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei cartelli pubblicitari.
8. Rimane a carico del concessionario l'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione, ancorché cumulativa, all'installazione dei mezzi pubblicitari.
9. Nel caso di istituzione dell'Imposta Municipale Unica Secondaria ovvero di altro tributo o canone che potrebbe essere istituito in sostituzione, cumulativa o parziale, dell'Imposta sulla Pubblicità, del Cosap e del Canone concessorio, l'Amministrazione si riserva sin d'ora di rivedere le condizioni contrattuali dell'affidamento, mantenendo inalterato il complessivo equilibrio delle prestazioni economiche oggetto della concessione.

10. L'importo che costituisce la base di gara è complessivamente non superiore ad € ...xxx... e sarà fissato in sede di aggiudicazione in misura pari all'offerta selezionata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
11. Le nuove isole, individuate o venute ad esistenza successivamente all'aggiudicazione, verranno affidate al concessionario, con applicazione degli stessi patti e condizioni oggetto del presente capitolato e conseguente proporzionale adeguamento del canone offerto in sede di gara. Si procede alla stipula di un nuovo contratto nel caso di incremento del valore del canone superiore al 30%.

ART. 8 - INDICAZIONI PER COSTI SICUREZZA (DUVRI)

1. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), l'adozione di tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme generali in materia, rientra nei rischi specifici propri dell'attività oggetto di gara e non comporta nuovi costi per la gestione della sicurezza.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella medesima legge.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:
 - a. richiedere anticipatamente all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'installazione di ogni singolo cartello ovvero l'autorizzazione cumulativa per una serie di cartelli pubblicitari, prima dell'installazione;
 - b. provvedere entro il termine massimo di 20 giorni per la realizzazione e l'installazione di nuovi cartelli da collocare nelle isole;
 - c. applicare su ogni cartello il numero identificativo univoco previsto dal presente schema di capitolato;
 - d. in qualità di soggetto passivo (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), presentare al Comune la denuncia (art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), anche cumulativa, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, prima di iniziare la pubblicità medesima, con il contestuale versamento dell'imposta ai sensi della normativa vigente;
 - e. individuare e nominare, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, un referente tenuto ad interfacciarsi con l'Ente Comunale per ogni problema, controversia, segnalazione o situazione simile dovesse insorgere in esecuzione del contratto stipulato, nonché per lo scambio di comunicazioni ed informazioni;
 - f. applicare la tariffa ai clienti in misura non superiore a quella offerta in sede di gara. L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento, anche senza preavviso, il corretto adempimento di tale condizione, pena la risoluzione del contratto;
 - g. rimuovere e smaltire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, tutti gli impianti abusivi e/o irregolari esistenti sul territorio comunale e rilevati in occasione del censimento. La rimozione di detti impianti è da ritenersi già autorizzata rientrando nell'oggetto del servizio dato in concessione;

- h. non subappaltare i servizi in concessione; può essere ammesso il subappalto, nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, esclusivamente in relazione alle attività di acquisto della materia prima ovvero alla realizzazione ed installazione dei cartelli, limitatamente alle parti indicate dal concorrente all'atto di presentazione dell'offerta;
- i. agire in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di circolazione stradale, di sicurezza, di igiene del lavoro, di inquinamento acustico;
- j. osservare tutti i regolamenti comunali interessati dalla esecuzione del presente servizio;
- k. segnalare all'Amministrazione i cartelli abusivi ai fini dei successivi adempimenti dell'Ufficio, dello stesso concessionario nonché, se nominato, del concessionario del Comune per il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente schema di capitolato.
2. Il contratto di concessione non può essere ceduto, pena la sua nullità.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. Il concessionario si impegna verso i propri dipendenti e collaboratori al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia contributiva, di lavoro, di assicurazioni sociali e di tutela infortunistica. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce grave inadempienza contrattuale.
2. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per la categoria e la località in cui il lavoro viene svolto.
3. Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario dovrà certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi territoriali al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto.
4. Il concessionario dovrà, inoltre, ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
5. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART. 13 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, prima di procedere all'installazione dei cartelli pubblicitari, avrà l'obbligo di acquisire i pareri e/o le autorizzazioni dell'Ufficio Impiantistica pubblicitaria, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunale. Le autorizzazioni possono essere anche rilasciate cumulativamente.
2. È onere del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni per scavi, manomissioni e occupazione del suolo pubblico ed ordinanze temporanee di circolazione.
3. Le tariffe applicate all'utenza potranno essere modificate in base alle variazioni in aumento o in diminuzione dell'indice ISTAT, previa comunicazione al Comune.

ART. 14 - SICUREZZA DEI LAVORI

1. Durante la fase di organizzazione, preparazione ed esecuzione dei lavori, il concessionario, in qualità di responsabile dei lavori, si impegna:
 - a. ad attenersi alle normative vigenti in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. a predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
 - c. ad osservare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico (L. n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.).

ART. 15 - INFORTUNI E DANNI

1. Il concessionario, oltre a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione della concessione, dovrà stipulare, nel rispetto dei massimali di legge, le seguenti polizze assicurative di durata non inferiore al periodo di vigenza contrattuale, anche prorogato, per:
 - a. copertura di responsabilità civile, con massimale non inferiore ad € ...xxx... , per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata e copertura di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
 - b. copertura dei rischi per eventuali smarrimenti, furti, incendi ed eventi atmosferici;
 - c. copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.
2. Le polizze assicurative devono coprire ogni evento dannoso che si sia verificato durante il periodo di vigenza contrattuale, anche prorogato, e che sia stato denunciato sino ad un termine di sei mesi dalla scadenza finale del predetto contratto.
3. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio ed agli infortuni del personale utilizzato è interamente a carico del concessionario. È, altresì, interamente a carico di quest'ultimo la rifusione di eventuali danni procurati a terzi dal personale dipendente o comunque operante a qualsiasi altro titolo.

ART. 16 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concessionario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere relativamente:
 - a. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà del concessionario stesso;
 - b. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - c. a terzi e/o cose di proprietà di entrambi.
2. Il concessionario viene considerato esonerato da responsabilità soltanto qualora abbia dato tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, Ufficio Ambiente, di situazioni di pericolo derivanti dal verde esistente nelle isole date in concessione, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui la condizione degli arbusti possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità. In tal caso, sarà compito dell'Ufficio comunale competente disporre l'intervento necessario e salvaguardare persone o cose dalla situazione di pericolo, anche avvalendosi dello stesso Concessionario.
3. Il concessionario è tenuto in ogni caso a segnalare all'amministrazione Comunale ogni situazione di pericolo connessa agli impianti pubblicitari ed alle isole verdi affidate in concessione.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso di mancata osservanza dei propri obblighi contrattuali, al concessionario verranno applicate le seguenti penalità, previa contestazione scritta:
 - a. nel caso in cui, per carenze imputabili al concessionario, si verifichi un ritardo superiore ad un mese nell'esecuzione del servizio richiesto dall'utenza, il concessionario sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni intervento non eseguito correttamente e nei termini;
 - b. nel caso si accerti che l'intervento risulti compiuto in modo non corretto e non conforme a quanto previsto nel presente schema di capitolato, l'impresa sarà soggetta alla penale di € 500,00 ad intervento, fatto salvo, in ogni caso, il diritto insindacabile dell'Amministrazione di fermare l'esecuzione dei lavori e di procedere con l'esecuzione in danno a totale carico dell'impresa;
 - c. in caso di ritardo nella installazione dei cartelli rispetto ai termini previsti al precedente art. 14, è prevista una penale giornaliera di € 50,00;
 - d. in caso di ritardata corresponsione del canone, per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di legge, è prevista una penale di € 50,00; qualora il ritardo nel versamento del canone ovvero dell'Imposta sulla Pubblicità sia superiore a mesi due, la concessione decade di diritto e l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 26 del presente capitolato;
 - e. per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza dei propri obblighi di manutenzione, è prevista una penale di € 100,00.
2. Le ulteriori possibili inosservanze alle norme del presente schema di capitolato, non sanzionate da apposita penale, saranno ugualmente e formalmente contestate e fonderanno il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità e del disservizio provocato, salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione di procedere ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 26 (risoluzione del contratto).

ART. 18 - VICENDE MODIFICATIVE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

1. Ogni variazione societaria, scissione o accorpamento subiti dall'impresa concessionaria durante l'espletamento del servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata a/r inviata entro quindici giorni dall'evento. Contemporaneamente l'impresa subentrante dovrà comunicare l'accettazione di tutte le condizioni e clausole regolatrici del servizio, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale in materia di subentro nei contratti stipulati ad esito di procedura di gara.
2. L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale accettazione delle sopra citate variazioni ed il subentro nel rapporto a mezzo lettera raccomandata a/r entro il termine di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006, a condizione che la predetta comunicazione contenga, oltre alla copia dell'atto negoziale di variazione societaria, anche tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, richieste dal citato articolo 116 e dal presente capitolato di gara.
3. Le penalità conseguenti al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione appena descritti, purché previamente contestato, saranno dall'Amministrazione direttamente prelevate dal deposito cauzionale, il quale dovrà essere immediatamente reintegrato a cura dell'impresa.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono poste ad esclusivo carico dell'impresa concessionaria.

ART. 20 -VINCOLO CONTRATTUALE

1. Le imprese concorrenti sono vincolate dal momento stesso della presentazione dell'offerta, mentre il Comune di Potenza rimarrà vincolato soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica.
2. Viene fatta espressamente salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di non affidare il servizio e di revocare la gara prima della stipula del contratto.

ART. 21- ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. La presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti presuppone la totale accettazione delle condizioni di cui al presente capitolato nonché di quanto stabilito nel disciplinare di gara.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato costituiscono inadempimento grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e causano la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, previa contestazione e diffida ad adempiere entro un congruo termine e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ed al rimborso delle maggiori spese sostenute.
2. L'Amministrazione Comunale può procedere altresì alla risoluzione del contratto anche in caso di accertate e gravi inadempienze ed irregolarità compiute dal concessionario, in contrasto con la normativa vigente in materia di concessione di pubblici servizi e forniture e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il contratto è risolto di diritto anche qualora il concessionario cessi la propria attività o venga sottoposto a procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento.
4. Per quanto non previsto, trovano comunque applicazione le disposizioni stabilite dalla norma nazionale o comunitaria in materia di risoluzione del contratto per effetto di previsioni di legge nazionale o europea.
5. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di procedere affidando la presente concessione al soggetto successivamente classificato nella graduatoria definitiva per la residua parte del periodo oggetto della presente concessione agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario; in mancanza, procederà con nuova procedura di gara.

ART. 23 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento, tramite il proprio personale, gli opportuni controlli su ogni elemento rilevante per l'esecuzione del servizio, in ogni sua fase. Il personale dell'impresa concessionaria dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dell'ispezione.
2. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di effettuare tramite l'Ispettorato del Lavoro controlli sulla regolare tenuta dei libri paga e matricola nonché sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene al trattamento economico e normativo. Le violazioni contestate dovranno essere immediatamente sanate, salva sempre la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.
3. È ammessa in ogni momento qualsiasi ispezione o richiesta di documentazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.

ART. 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. L'impresa concessionaria, a tutti gli effetti di legge e di contratto, deve eleggere il suo domicilio nel territorio del Comune di Potenza, indicandolo nel contratto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende eletto presso la sede dell'Amministrazione Comunale, sita in Contrada Sant'Antonio La Macchia.

ART. 25 - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, rimborsando il concessionario delle sole spese sostenute e dei lavori eseguiti.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie, tanto per l'esecuzione e valutazione degli interventi quanto per l'interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali, non legittimano in alcun modo il rallentamento o la sospensione dei lavori da parte del concessionario.
2. Il Foro di Potenza è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il concessionario in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese le questioni inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso.

ART. 27 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 28 - ALLEGATI ED ELABORATI

1. Costituiscono parte integrante del presente capitolato gli allegati elaborati grafici delle isole verdi oggetto di affidamento, salvo l'incremento di ulteriori isole verdi successivamente individuate come stabilito nel presente capitolato, e le tipologie di impianti pubblicitari che dovranno essere installati.